

## Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: chi è, cosa fa

1

il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (rls) è eletto dai lavoratori, è il contatto tra azienda e lavoratori in materia di sicurezza e:

**accede** ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

**deve essere consultato** tempestivamente sulla valutazione dei rischi, e sulle soluzioni previste o da prevedere nelle aziende o nelle rispettive unità produttive;

**deve essere consultato** sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

**deve essere consultato** in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza;

**deve ricevere le informazioni** e la documentazione aziendale sulla alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché agli infortuni ed alle malattie professionali;

**deve ricevere le informazioni** provenienti dai servizi di vigilanza;

**deve ricevere una formazione adeguata** e, comunque, non inferiore a quella prevista dal dlgs 81/2008 cioè 32 ore iniziali più 4-8 ore di aggiornamento annuale;

**promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle **misure di prevenzione** idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

**partecipa alla riunione periodica** (da tenersi almeno una volta all'anno) di valutazione dei rischi insieme al datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente;

**propone iniziative** in merito all'attività di prevenzione;

**avverte** il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

**può fare ricorso alle autorità** se ritiene che in Azienda le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, può fare ricorso alle autorità competenti.



**Sportello Sicurezza - Sicherheitsschalter**

Vaccaro Antonio

cell. 335 1236529

Email: [sicurezza.rls@cgil-agb.it](mailto:sicurezza.rls@cgil-agb.it)

Bolzano - Bozen via Roma / Romstr. 79- Bolzano



2

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **DEVE DISPORRE** del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali

3

I Contratti Collettivi Nazionali disciplinano le modalità di svolgimento delle mansioni sopra elencate.

4

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve, su sua richiesta, copia del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Ciò vale, anche in caso di presenza in Azienda di imprese in subappalto.

5

In ogni caso il rappresentante è tenuto al rispetto delle norme sulla privacy e a quelle relative al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto relativamente ai processi lavorativi aziendali di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

6

Il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con quello di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Lo Sportello Sicurezza della Cgil – Agb è a disposizione per affiancare gli RLS e i delegati sindacali nella propria attività nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche del nostro territorio.



**Sportello Sicurezza - Sicherheitsschalter**

Vaccaro Antonio

cell. 335 1236529

Email: [sicurezza.rls@cgil-agb.it](mailto:sicurezza.rls@cgil-agb.it)

Bolzano – Bozen via Roma / Romstr. 79– Bolzano